Camera di Commercio
Latina

Registro Imprese

Dir. n. 03 26 luglio 2016

Oggetto: cittadini stranieri – permesso di soggiorno

Il Conservatore

Richiamata la precedente Direttiva n°06, del 29 agosto 2006, con cui si disponeva che le istanze da inoltrare al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani, da parte di soggetti stranieri, dovevano essere corredate, tra l'altro, da una copia del permesso di soggiorno vigente ovvero di una copia del permesso di soggiorno ancorché scaduto, unitamente a copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo;

Visto il parere dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Chieti, del 28 gennaio 2010, espresso alla consorella di Chieti, con cui si è ritenuto *"che il cittadino straniero può proporre richiesta di iscrizione nei registri di codesto Ufficio, solo se in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e non nelle more del rinnovo del titolo in narrativa";*

Visto, inoltre, a seguito di formale richiesta del medesimo, il parere dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Latina, del 04 aprile 2016, con cui si è ritenuto di concordare con il suddetto parere, confermando che il cittadino straniero può proporre richiesta di iscrizione nei registri di codesto Ufficio solo se in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità e non nelle more del rinnovo del titolo in narrativa";

Considerato che un cittadino extracomunitario per poter esercitare un'attività di lavoro autonomo, commerciale, artigiana, ecc, deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo;

Considerato, altresì, che i permessi di soggiorno validi ai fini del lavoro autonomo, in base alla normativa vigente, sono:

- *permesso di soggiorno per lavoro autonomo;*
- *permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;*
- *permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro o in attesa di occupazione;*
- *permesso di soggiorno per motivi familiari;*
- *permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria;*
- *permesso di soggiorno per asilo politico esclusivamente con riconoscimento dello status di rifugiato;*
- *permesso di soggiorno per assistenza minore (a condizione che nel quadro "referenze in Italia" vi è un' esplicita autorizzazione);*
- *permesso di soggiorno per motivi di giustizia (a condizione che nel quadro "referenze in Italia" è riportato "in ottemperanza ordinanza…");*

Tenuto conto che l'Ufficio registro delle imprese, per le istanze non provenienti da notai, verifica la regolarità della presentazione, per prassi, mediante l'esibizione, in alternativa, dei documenti di cui all'allegato "A" della presente direttiva;

Ritenuto di provvedere a riguardo,

Dispone

1. **lo straniero extracomunitario può svolgere un'attività imprenditoriale solo se in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno in corso di validità:**

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro o in attesa di occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria;
- permesso di soggiorno per asilo politico esclusivamente con riconoscimento dello status di rifugiato;
- permesso di soggiorno per assistenza minore (a condizione che nel quadro "referenze in Italia" vi è un' esplicita autorizzazione);
- permesso di soggiorno per motivi di giustizia (a condizione che nel quadro "referenze in Italia" è riportato "in ottemperanza ordinanza…");

2. **lo straniero extracomunitario può proporre richiesta di iscrizione nel registro delle imprese solo se in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità e non nelle more del rinnovo del titolo in narrativa**;
   il permesso di soggiorno deve essere sempre accompagnato da un documento di identificazione dello straniero, in corso di validità;

3. **di confermare l'elenco dei documenti di identità ed equipollenti ritenuti validi per legge di cui all'allegato "A" .**

La presente sostituisce la precedente direttiva n°06/2006 ed ha immediata applicazione.

Il Conservatore

(dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.